



COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

PROVINCIA DI LATINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 81 del Reg. **OGGETTO:** Approvazione Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92, c. 5 e 6 del D.Lgs 163/2006

Data: 07/06/2011

L'anno duemilaundici, il giorno sette del mese di giugno alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	Presenti	Assenti
1) Sig. SIMEONE Franco - Sindaco	X	
2) Sig. COSTANZO Massimo - Vice Sindaco – Assessore	X	
3) Sig. CESCHI Giovanni - Assessore	X	
4) Sig.ra ORGERA Elisa Pia - Assessore	X	
5) Sig.ra NOVELLI Annarita - Assessore	X	
Totale	5	

Partecipa il Segretario comunale DE FILIPPIS Dott. Massimina.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- ✓ Visto il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- ✓
- ✓ Visto il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000: favorevole
- ✓ Visto il parere espresso dal Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000:
- ✓ Chiesto ed acquisito il parere favorevole di conformità del Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che l'evoluzione delle norme che recentemente hanno modificato la disciplina degli incentivi alla progettazione interna di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", risulta essere la seguente:
 - ⇒ l'art. 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici prevede che *"una somma non superiore al 2% dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro ... è ripartita per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un Regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto..."*;
 - ⇒ l'art. 92, comma 6, del codice dei contratti pubblici prevede che *"Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto"*;
 - ⇒ l'art. 61, comma 8, del decreto legge n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008, opera una modificazione alla suddetta disciplina, stabilendo che *"a decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale relativa a lavori, servizi e forniture è destinata nella misura dello 0,5% alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5%, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato"*;
- il successivo comma 17, poi, individua l'ambito di operatività soggettiva delle misure di contenimento della spesa pubblica contemplate nell'art. 61, prevedendo che *"Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato."* Tuttavia, il medesimo comma 17 precisa che *"La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale."*
 - ⇒ l'art. 1, comma 10 quater, del decreto legge n. 162/2008, convertito in legge n. 201/2008, ha, a sua volta, introdotto una nuova disciplina per la corresponsione degli incentivi de quo, disponendo tra l'altro, *"allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualità delle amministrazioni aggiudicatrici"*, che l'incentivo in parola corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo sia abrogando il citato comma 8 dell'art. 61 della legge di conversione n. 133/2008;
 - ⇒ l'art. 18, comma 4 sexies, del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009 ha in sostanza reintrodotto il contenuto del suddetto comma 8, come già visto abrogato, inserendo il comma 7bis che, mantenendo la ripartizione e destinazione degli incentivi nelle due aliquote dello 0,5 e dell'1,5 per cento, ha precisato, per quest'ultima percentuale, il versamento ad apposito capitolo dell'entrata dello Stato per la destinazione al fondo di cui al comma 17 dello stesso articolo, ferma restando comunque la non applicabilità della disposizione agli enti territoriali;
 - ⇒ da ultimo, l'art. 35, comma 3, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl. ordinario), in vigore a partire dal 24 novembre 2010 dispone **l'abrogazione** del comma 7 bis dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, introdotto dall'art. 18, comma 4 sexies, del decreto legge n. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009;

Considerato, quindi, che dal susseguirsi delle norme sopra evidenziate si possono trarre le seguenti indicazioni:

- ⇒ partendo dal dato oggettivo che il Codice Appalti (D.Lgs. 163/06) definisce la quota del fondo incentivante al 2% e non ne ha mai previsto alcuna riduzione e che lo stesso codice costituisce "testo unico" di riferimento in materia alla gestione, progettazione, realizzazione e collaudo dei lavori pubblici;

- ⇒ nell'introdurre la riduzione il legislatore aveva definito un valore temporale (...A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5,...), nella sua successiva abrogazione NON viene indicato alcun intervallo di tempo, infatti la disposizione contenuta nell'art. 35, comma 3 della Legge n. 183 del 4 novembre 2010 - "Collegato al Lavoro" - dispone espressamente la "secca abrogazione" del comma 7-bis che aveva disposto la riduzione in argomento;
- ⇒ si ritiene evidente, oggettiva ed incontrovertibile la volontà del Legislatore di "tornare" sui propri passi in merito ad una "gestione" economica del Fondo Incentivante che, previsto dalla normativa dei Lavori Pubblici e finalizzato ad "incentivare e premiare" le professionalità interne alla Pubblica Amministrazione – settori tecnici con l'obiettivo di raggiungere un risparmio sugli oneri generali per l'affidamento a soggetti esterni di incarichi di progettazione; D.L e Collaudo;
- ⇒ risulta altresì che l'avvenuta *abrogazione secca* del dispositivo che aveva introdotto la riduzione comporta, in sede di liquidazione delle somme del Fondo, l'unico vigente riferimento all'art.92 c.5 del D.Lgs. n.163/06 (mai modificato) ritornando nella sostanza, alla precedente disciplina che ha "gestito" l'intero procedimento della realizzazione di un'opera pubblica con progettazione/DL interna per tutti gli anni successivi all'entrata in vigore della "Legge Merloni" (art.18), cioè il 1994;

Visto il Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui al comma 5 e 6 dell'art. 92 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006 (ex art. 18 L. 109/94), approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n° 50 del 14/06/2003 e considerato che lo stesso non era stato mai adeguato alle intervenute modifiche legislative sulla percentuale dell'incentivo stesso;

Considerato altresì, che l'Amministrazione, pur in assenza di un regolamento che modificava la percentuale prevista dalle norme, ha di fatto approvato tutti i singoli progetti provvedendo ad accantonare nei relativi quadri economici delle opere pubbliche una percentuale pari al 2% dell'importo lavori a titolo di incentivo, ossia la misura massima pro tempore consentita;

Considerato che tali accantonamenti sono tutt'ora disponibili tra i residui passivi dell'ente, ne deriva che, con riferimento al periodo in cui il regolamento non era stato allineato alla legge nazionale la funzione di determinazione della percentuale effettiva sembra esser stata assolta per "*facta concludentia*" dalla stessa amministrazione, che con tali stanziamenti a valere sui singoli quadri economici ha di fatto posto in essere un'inequivocabile manifestazione di volontà in ordine all'ammontare da ripartire per singola opera. In questo modo, all'emananda fonte regolamentare, pur se intervenuta successivamente, si demanderebbe la sola funzione di ripartizione interna tra gli aventi diritto di somme già accantonate. (*Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo Veneto, parere 19.06.2009 n. 105*).

Accertato che la maggior parte delle opere sono state affidate ai responsabili interni;

Preso atto di quanto sopra esposto, si presuppone quindi giustificato l'operato che prevede nella misura del 2% l'incentivo di cui agli adempimenti previsti all'art.92 D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.;

Infine, si riporta la seguente riflessione in termini di "incentivazione e valorizzazione del merito" dei dipendenti della Pubblica Amministrazione quale principio ispiratore delle recenti disposizioni legislative in materia, la c.d. "riforma Brunetta". Risulta evidente come tale principio trovi, nel fondo incentivante D.Lgs. n.163/06, la propria "naturale" conferma. Infatti, oltre a prevedere una suddivisione e ripartizione "differenziata" tra i soggetti partecipanti (esclusione di forme incentivanti "a pioggia"), commisurata sia alle singole professionalità che alle specifiche attività svolte, l'istituzione del Fondo di entità "adeguata" comporta una sostanziale economia nella finanza di un progetto di opera pubblica che si sostanzia nella consistente riduzione dei costi relativi alla progettazione e D.L.. Tale riduzione rappresenta una oggettiva economia per il bilancio dell'Ente Locale (per esempio per opera di circa 1.000.000,00 euro, il fondo prevede l'accantonamento di euro 20.000,00 in luogo di un onere tabellare di sola progettazione di circa euro 95.000,00, esclusa la D.L. ed il Coordinatore per la sicurezza) in sintonia con lo spirito di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica;

Rilevato, quindi, che risulta necessario e opportuno che, alla luce delle nuove disposizioni gli enti rivedano i criteri e le modalità di ripartizione della percentuale destinata all'incentivazione del personale tecnico e procedere altresì ad una revisione del conseguente Regolamento di cui all'art. 92, comma 5 e 6, del citato Codice degli appalti;

Visto lo schema del "Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna di cui all' Art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE il Decreto Legislativo 163 /2006 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. 554/99 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

- VISTO il Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. 554/99;
- VISTO il D.Lvo 163/2006 (*codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*);
- VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- ACQUISITI i pareri previsti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, qui integralmente richiamati:

- 1) **di approvare**, in ordine alle premesse, il "Regolamento per l'individuazione dei criteri per la ripartizione degli incentivi per la progettazione interna di cui all' Art. 92 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modifiche ed integrazioni, ivi allegato che si compone di n. 14 articoli e forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sostituisce quello approvato con Delibera di G.C. n° 50 del 14/06/2003;
- 2) **di dare atto** che agli oneri derivanti dallo svolgimento degli incarichi in applicazione del regolamento qui approvato, verrà fatto fronte con gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa ed, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici che il Comune deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'art. 92, comma 7° del D.Lgs n.163;
- 3) **di dare atto** il compenso incentivante per la redazione di atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel bilancio di esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti, meglio individuati all'art. 1, comma 6 del Regolamento;
- 4) **di dare atto** che la presente non comporta impegno in quanto la stessa è imputabile alle singole opere assoggettate al citato art. 92 del D.Lgs 163/06;
- 5) **Di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione palese dall'esito favorevole unanime, urgente ed immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs n° 267 del 18-08-2000;

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario attesta sulla presente deliberazione la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.gsl.n. 267 del 18.08.2000 per €. _____ all' interv. _____

Approvato e sottoscritto:

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giovanni Vento

Il Segretario Comunale
F.to DE FILIPPIS Dott. Massimina

Il Sindaco .
F.to Franco SIMEONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza municipale, li. 07 GIU. 2011



Il Segretario
DE FILIPPIS Dott. Massimina

Prot. n. 3837

Li 07 GIU. 2011

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale
F.to DE FILIPPIS Dott. Massimina